



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.11.2005
COM(2005) 609 definitivo

2005/0247 (COD)

Attuare il programma comunitario di Lisbona

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2005) 1543}

RELAZIONE

1. AMBITO DELLA PROPOSTA

Motivazioni e obiettivi della proposta

La decisione che promuove l'informatizzazione doganale è uno strumento inteso ad attuare sistemi doganali automatizzati, interoperabili e accessibili, nell'ambito tanto dell'attuale quanto del futuro codice doganale aggiornato, ed a coordinare procedure e servizi. La finalità perseguita è di far assumere agli enti responsabili delle frontiere diversi dalle dogane gli impegni necessari per l'attuazione dei concetti di interfaccia unica e di sportello unico. Ciò segnatamente allo scopo di stabilire le iniziative che devono essere attuate e le scadenze che devono essere rispettate da tutte le parti interessate per conseguire l'obiettivo di un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio quando entrerà in vigore il codice doganale aggiornato.

Le parti interessate devono impegnarsi ad istituire ed a gestire sistemi doganali informatizzati sicuri, interoperabili e accessibili che perfezionino e facilitino la logistica della catena di approvvigionamento e le procedure doganali. Così, grazie all'applicazione di controlli più mirati basati su sistemi informatizzati di gestione dei rischi, lo sdoganamento sarà reso più efficace, gli oneri amministrativi saranno ridotti, verrà semplificato il commercio, aumentata la sicurezza delle merci e degli scambi internazionali e migliorata la tutela dell'ambiente e dei consumatori.

Contesto generale

Gli Stati membri hanno stabilito di attuare iniziative nell'ambito della eEurope e, in particolare, dell'eGovernment [Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni - Il ruolo dell'eGovernment per il futuro dell'Europa, del 26.9.2003, COM(2003) 567]. La risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 2003 (GU C 305, 16.12.2003, pag. 1), che ha approvato la comunicazione della Commissione al Consiglio "Un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio" [COM(2003) 452 del 24.7.2003], invita la Commissione a "elaborare in stretta cooperazione con gli Stati membri un piano strategico pluriennale, per la realizzazione di un ambiente elettronico europeo coerente con i progetti operativi e normativi e gli sviluppi programmati o in corso nel settore doganale e dell'imposizione indiretta". Di conseguenza, i servizi della Commissione hanno preparato una dichiarazione programmatica ed un piano intesi a stabilire un elenco di azioni attuative ed uno scadenziario concernenti la cosiddetta "iniziativa per l'informatizzazione doganale", che devono essere accettati e rispettati da tutte le parti interessate.

Gli Stati membri hanno già effettuato notevoli investimenti nell'elaborazione di sistemi doganali informatizzati. Tuttavia, le differenze tra i sistemi in vigore, le disposizioni normative ed i dati utilizzati annullano i vantaggi dell'armonizzazione finora conseguita, in primo luogo perché non vi è interoperabilità di tali sistemi. I sistemi doganali devono permettere lo scambio di informazioni elettroniche ed essere dotati di una serie di interfacce con gli operatori commerciali, sulla base delle tecnologie abitualmente utilizzate.

A livello comunitario finora non esiste la possibilità di inoltrare per via informatica le domande di sdoganamento, a parte il nuovo sistema di transito informatizzato, NCTS, che ha conseguito l'obiettivo di dimostrare la fattibilità di tali sistemi e che apre nuove opportunità per applicazioni simili in altri regimi doganali. Ciò richiede l'introduzione di un quadro di convergenza ed eventualmente di norme e strutture comuni.

In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 648/2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario) le merci devono essere dichiarate prima della spedizione dal o dell'arrivo sul territorio doganale della Comunità. Queste informazioni formano oggetto di una gestione dei rischi, con particolare riguardo alla sicurezza, e sono scambiate elettronicamente tra i competenti uffici doganali interni e di frontiera. Le disposizioni di attuazione concernenti tale regolamento sono attualmente discusse in sede di Comitato per il codice doganale e con gli operatori economici.

Per l'attuazione coordinata del piano strategico pluriennale, occorre che gli Stati membri considerino le tappe fondamentali come scadenze vincolanti. La Commissione e gli Stati membri devono impegnarsi ad attuare azioni che richiedono risorse a livello di personale e di finanziamenti, come pure a rispettare le scadenze stabilite per giungere all'attuazione simultanea di sistemi di informatizzazione doganale concordati e basati sulla normativa in vigore, incluse le modifiche suindicate, che possano essere facilmente adeguati ai principi del codice doganale aggiornato.

La presente decisione è necessaria per assicurare tale attuazione simultanea da parte di tutti gli Stati membri. La mancanza di un previo coordinamento, potrebbe rendere necessaria un'azione comunitaria a posteriori per l'attuazione della legislazione comunitaria, ad esempio del regolamento (CE) n. 648/2005. Inoltre, senza l'impegno da parte degli Stati membri a rendere disponibili le risorse occorrenti, i nuovi sistemi doganali non potranno probabilmente essere operativi quando entrerà in vigore il codice doganale aggiornato. Ne potrebbe conseguire la necessità di continuare ad utilizzare parallelamente le procedure su carta e su supporto informatico (quanto meno per le procedure che coinvolgono più di uno Stato membro), con costi improduttivi per le dogane e per gli operatori nonché con possibili effetti negativi sulla competitività delle imprese che lavorano nella Comunità. Questo fattore può far aumentare i rischi di frode, compromettere la sicurezza ai confini esterni e sminuire il ruolo svolto dalle dogane in qualità di principale organismo per la protezione delle frontiere e i controlli sulle spedizioni internazionali di merci.

Disposizioni esistenti nel settore interessato dalla proposta

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, ed regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, stabiliscono la legislazione doganale comunitaria. Tali regolamenti includono le norme e le procedure doganali, che rappresentano il contesto normativo dell'iniziativa di informatizzazione doganale e della presente proposta, e sono stati entrambi modificati in diverse occasioni. L'ultima modifica, con il regolamento (CE) n. 648/2005, è di particolare importanza per l'informatizzazione doganale in quanto prevede dichiarazioni sommarie informatizzate e lo scambio elettronico di dati tra le amministrazioni doganali.

La decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007),

consente il finanziamento delle componenti comunitarie dei progetti informatici stabiliti nella proposta di decisione. Il programma successivo (Dogana 2013) sarà oggetto di una nuova decisione. La proposta verrà presentata alla Commissione a tempo debito.

Coerenza con le altre politiche e con gli obiettivi dell'Unione

La proposta è coerente con le conclusioni raggiunte nel 2005 dal Consiglio sul rilancio della strategia di Lisbona che prevedono un partenariato per la crescita e l'occupazione [Comunicazione della Commissione su azioni comuni per la crescita e l'occupazione, [COM(2005) 330] e con le iniziative della Commissione per la eEurope e l'eGovernment [COM(2002) 263 e COM(2003) 567].

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La consultazione delle parti interessate in merito all'iniziativa di informatizzazione doganale ed al codice doganale aggiornato è stata condotta nel corso di seminari tenuti a Toledo (2003), Vuokatti (2003), Budapest (2005), Wroclaw (2005), Vilnius (2005) e Helsinki (2005). Inoltre, il codice doganale aggiornato e l'informatizzazione doganale sono stati regolarmente discussi nell'ambito del comitato del codice doganale, del gruppo per la politica doganale, del gruppo Dogana 2007 per l'informatizzazione doganale e del gruppo di contatto sul commercio.

Sintesi e presa in considerazione delle risposte

La maggior parte degli operatori ha reagito positivamente all'aggiornamento del codice doganale ed all'attuazione di sistemi paneuropei di sdoganamento accessibili e interoperabili, come pure al concetto di interfaccia unica/sportello unico. Inoltre gli operatori ritengono insufficiente la semplice informatizzazione delle procedure in vigore, anche qualora i sistemi degli Stati membri fossero resi interoperabili. Essi hanno quindi espresso una chiara preferenza per progressi a livello informatico accompagnati dallo snellimento della legislazione doganale. La stessa posizione è sostenuta dalla maggior parte delle amministrazioni doganali. I risultati dettagliati delle consultazioni relative al codice doganale aggiornato ed all'informatizzazione delle dogane nonché ulteriori informazioni sulla misura in cui si è tenuto conto di tali elementi sono disponibili sul seguente sito internet:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/common/consultations/customs/index_en.htm.

Cfr. anche gli allegati dell'acclusa valutazione d'impatto.

Raccolta e utilizzazione dei pareri degli esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

Con l'attuazione delle sole modifiche necessarie a norma dell'emendamento in materia di sicurezza del codice doganale (dichiarazioni elettroniche pre-arrivo e pre-partenza, gestione automatizzata dei rischi) è possibile conseguire alcuni progressi verso l'informatizzazione doganale, insufficienti tuttavia per far fronte ai sempre maggiori volumi di merci che

attraversano le frontiere comunitarie. La complessità della moderna catena di approvvigionamento, il numero di partners coinvolti ed i crescenti volumi di consegne just-in-time richiedono informazioni disponibili in tempi rapidi sulle transazioni commerciali internazionali, tanto per i fornitori, gli acquirenti ed i trasportatori quanto per le dogane e gli altri organismi alle frontiere. L'incremento nell'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione lungo l'intera catena di approvvigionamento crea un nuovo contesto per le imprese, che richiede risposte adeguate da parte delle dogane. Gli operatori si attendono costi contenuti per le transazioni doganali e pratiche celeri per lo sdoganamento delle merci.

La decisione proposta consentirà lo sviluppo simultaneo di sistemi doganali interoperabili, grazie ai quali le amministrazioni doganali potranno scambiare dati con le altre amministrazioni del settore nell'intera Unione e con altre autorità interessate al trasporto delle merci che entrano o escono dalla Comunità. Fornitori di servizi e amministrazioni sono incoraggiati a creare punti d'accesso unico, grazie ai quali gli operatori possono presentare dichiarazioni alle competenti autorità doganali tramite le interfacce esistenti. Le informazioni saranno maggiormente accessibili attraverso i portali d'informazione comuni per le dogane. Gli Stati membri devono impegnarsi a sviluppare sistemi doganali interoperabili nonché interfacce e sportelli unici. I benefici per gli operatori saranno costituiti da costi inferiori per le transazioni, un più inteso coinvolgimento negli scambi internazionali ed una maggiore competitività, mentre le dogane e le altre amministrazioni si avvantaggeranno della superiore efficacia dei controlli e di una migliore distribuzione delle risorse. Tuttavia, senza una completa revisione delle norme e delle procedure doganali, come quella proposta nel codice doganale aggiornato, le dichiarazioni su carta e su supporto informatico continueranno a coesistere e le procedure doganali resteranno complesse, riducendo l'efficacia del sistema.

Gli obiettivi in precedenza indicati possono essere conseguiti anche elaborando un sistema doganale centralizzato, anziché sistemi doganali interoperabili. Tuttavia, per tale sistema centralizzato sono necessarie importanti modifiche operative e cioè una gestione centralizzata dell'unione doganale. La sua attuazione richiederebbe tempi più lunghi e quindi i benefici per gli operatori si manifesterebbero con notevole ritardo. Inoltre, tale trasferimento delle responsabilità operative dagli Stati membri alla Commissione sarebbe contrario ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

I risultati di questa valutazione d'impatto coincidono con le opinioni espresse dalla maggior parte degli operatori e delle amministrazioni, e cioè che occorre attuare quanto prima sistemi paneuropei di informatizzazione doganale.

La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto, prevista nel Programma di lavoro, a cui è allegata una relazione intitolata "Valutazione d'impatto combinata della proposta relativa all'aggiornamento del codice doganale". L'opzione 2 di detta valutazione descrive gli effetti prodotti dalla decisione sull'informatizzazione doganale qualora soltanto questa dovesse essere adottata, mentre l'opzione 3 esamina gli effetti combinati della decisione sull'informatizzazione doganale e del codice doganale aggiornato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi dell'azione proposta

La proposta prevede iniziative e scadenze per la messa in atto di sistemi interoperabili ed accessibili di informatizzazione doganale, illustra le responsabilità degli Stati membri e della

Comunità e stabilisce un quadro amministrativo. Gli Stati membri devono impegnarsi per quanto riguarda gli obiettivi e le azioni previsti dalla decisione e segnatamente assicurare l'attuazione di un'interfaccia unica/sportello unico per tutte le autorità e le amministrazioni interessate ai controlli per l'importazione e l'esportazione delle merci.

Base giuridica

Articoli 95 e 135 del trattato CE

Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

Gli obiettivi stabiliti dalla proposta non possono essere conseguiti dai soli Stati membri per i seguenti motivi. La politica in materia di scambi con l'estero e l'unione doganale richiedono un'impostazione comune a livello di importazione ed esportazione delle merci. La presente proposta prevede l'attuazione simultanea nell'intera Unione di sistemi di informatizzazione doganale che siano interoperativi ed accessibili agli operatori dell'UE. I costi necessari per mantenere in vigore un sistema oneroso e diversificato, non più conforme al contesto economico e tecnologico, sono assai superiori ai costi transitori occorrenti per sostituirlo con un sistema più semplice, trasparente e meglio gestito. A differenza dell'opzione relativa al sistema centralizzato, non sarà necessario trasferire responsabilità dagli Stati membri alla Commissione.

Gli Stati membri di soli non possono introdurre sistemi interoperativi di sdoganamento nell'intera Unione europea.

L'azione comunitaria realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

Senza tale decisione, non può essere garantita l'armonizzazione e l'attuazione simultanea di sistemi paneuropei di informatizzazione doganale. In effetti vi sarebbe un rischio elevato di giungere a procedure elettroniche ed a portali informativi non armonizzati, che comportano costi improduttivi per le imprese e le amministrazioni doganali e diminuiscono l'efficacia dei controlli doganali.

Senza il coinvolgimento dell'UE, non è possibile raggiungere un pari livello di attuazione dei sistemi doganali interoperabili automatizzati.

Le azioni intraprese a livello nazionale non possono garantire il coordinamento tra tutti gli Stati membri, necessario per conseguire l'attuazione simultanea di sistemi doganali interoperabili automatizzati, e norme comuni per i portali doganali e l'interfaccia unica.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

La decisione proposta limita le azioni comunitarie alla previsione delle componenti necessarie per i sistemi doganali interoperabili e delle norme comuni indispensabili per i portali doganali

e l'interfaccia unica (art. 4, par. 3). In tale ambito, gli Stati membri devono sviluppare le rispettive componenti nazionali, i portali doganali e l'interfaccia unica.

La decisione, oltre a limitare gli impegni finanziari a quanto necessario per prevedere sistemi doganali interoperabili e norme comuni per i portali doganali e l'interfaccia unica, chiede agli Stati membri di impegnarsi a contenere i costi assicurando la maggior collaborazione possibile (art. 2, par. 2 e art. 10 par. 5).

Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: altri.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per i seguenti motivi.

La proposta di decisione del Consiglio e del Parlamento europeo si rivolge agli Stati membri. Non stabilisce diritti e obblighi per i cittadini, ma prevede impegni da parte degli Stati membri.

4. IMPLICAZIONI DI BILANCIO

Cfr. allegata scheda finanziaria.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI

Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e per i privati.

Lo scambio elettronico di informazioni tra le amministrazioni doganali nonché tra queste e le altre autorità interessate al trasporto internazionale delle merci permetterà di attuare controlli più efficienti ed efficaci e pertanto una gestione dei rischi ed un'assegnazione delle risorse più funzionali.

Un ambiente elettronico per le dogane ed il commercio, composto di sistemi doganali accessibili e interoperabili, permetterà un più veloce sdoganamento delle merci. Inoltre, gli operatori economici saranno in grado, a talune condizioni, di espletare le rispettive attività doganali con le amministrazioni competenti nel luogo in cui risiedono (sdoganamento centralizzato e punti di accesso unici).

La proposta è inclusa nel programma legislativo e di lavoro della Commissione con il riferimento 2005/TAXUD-016, correlato al 2004/TAXUD-015.

Esposizione dettagliata della proposta

Articoli da 1 a 3 (Sistemi doganali elettronici, Obiettivi e Scambio di dati): la Commissione e gli Stati membri intendono erogare servizi paneuropei di "egovernment" prevedendo sistemi interoperabili e accessibili di informatizzazione doganale (cfr. articolo 1). Ciò faciliterà la logistica della catena di approvvigionamento e le procedure doganali per il trasporto delle merci in entrata e in uscita dalla Comunità europea, oltre a ridurre i rischi per

la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. In base a tale premessa, l'articolo 2 stabilisce i principali obiettivi dei sistemi di informatizzazione doganale. L'articolo 3 prevede che i sistemi doganali gestiti dalle amministrazioni doganali e dalla Commissione devono essere accessibili agli operatori economici ed interoperabili, tanto l'uno con l'altro quanto con i sistemi utilizzati da altre autorità interessate al trasporto internazionale di merci.

Articolo 4 (Sistemi e servizi, scadenziario): questa disposizione prevede un elenco di sistemi e di basi dati per l'iniziativa di informatizzazione doganale, che concerne i relativi termini di attuazione (dalla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea):

- entro tre anni:
 - sistemi di sdoganamento automatizzati e interoperabili;
 - un sistema interoperabile di registrazione per gli operatori economici;
 - portali di informazione comuni per le dogane;
- entro cinque anni:
 - una rete di punti d'accesso unico;
 - un contesto tariffario integrato conforme alle norme comunitarie;
- entro sei anni:
 - servizi d'interfaccia unica.

Articoli da 5 a 7 (Componenti, Compiti della Commissione e Compiti degli Stati membri): gli articoli 6 e 7 illustrano i principali compiti a livello di attuazione assegnati alla Commissione ed agli Stati membri .

Articolo 8 (Attuazione): illustra la procedura di attuazione e il quadro di gestione con riguardo all'iniziativa per l'informatizzazione doganale. La gestione è assicurata dalla Commissione, assistita dal gruppo per la politica doganale. La decisione non concerne il ruolo svolto dal comitato per il Codice doganale e dal comitato Dogana 2007, che sostengono l'attuazione della presente decisione.

Articoli 9 e 10 (Risorse e Disposizioni finanziarie): l'articolo 9 definisce le responsabilità con riguardo alle risorse umane, tecniche e di bilancio della Comunità e degli Stati membri necessarie al fine di istituire, gestire e migliorare i sistemi di informatizzazione doganale. L'articolo 10 stabilisce le norme per la suddivisione tra gli Stati membri e la Comunità delle spese relative all'attuazione ed alla gestione dei sistemi di informatizzazione doganale previsti dalla presente decisione. I costi saranno minimizzati prevedendo la ripartizione degli stessi e l'impiego di soluzioni comuni.

Articoli 11 e 12 (Monitoraggio, Relazioni): le misure finanziate con fondi del bilancio comunitario sono controllate dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri (articolo 11). Il completamento dei compiti deve essere notificato alla Commissione. Inoltre, i risultati delle visite di monitoraggio e degli altri controlli devono essere esposti in relazioni annue (articolo 12).

Articoli 13 e 14 (Consultazione degli operatori economici e Paesi candidati e in via di adesione): l'articolo 13 prevede l'istituzione di un meccanismo di consultazione degli operatori a livello tanto della Commissione quanto degli Stati membri. In tutte le fasi, la Bulgaria, la Romania ed i paesi candidati saranno regolarmente informati dalla Commissione e potranno prendere parte all'elaborazione, allo sviluppo ed all'attuazione dei servizi e dei sistemi doganali.

Articolo 15 (Entrata in vigore).

Articolo 16 (Destinatari): gli Stati membri sono destinatari della decisione in esame.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 135,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro dell'Agenda di Lisbona, la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati ad aumentare la competitività delle imprese che operano in Europa. A norma della decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC)⁴, la Commissione e gli Stati membri devono assicurare sistemi di informazione e di comunicazione efficienti ed interoperabili per lo scambio di informazioni tra le amministrazioni pubbliche ed i cittadini della Comunità.
- (2) L'iniziativa paneuropea di governo elettronico prevista dalla decisione 2004/387/CE richiede misure intese a rendere più efficace l'organizzazione dei controlli doganali e ad assicurare la trasmissione di un flusso ininterrotto di dati al fine di rendere più efficienti le procedure di sdoganamento, ridurre il carico amministrativo, contribuire alla lotta contro la frode, la criminalità organizzata ed il terrorismo, tutelare gli interessi sul piano fiscale, proteggere la proprietà intellettuale ed il patrimonio culturale, aumentare la sicurezza delle merci e del commercio internazionale, migliorare la salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente. A tale scopo, è fondamentale prevedere tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) aventi finalità doganali.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...]

² GU C [...] del [...], pag. [...]

³ Parere del Parlamento europeo in data [...], posizione comune del Consiglio in data [...] e posizione del Parlamento europeo in data [...].

⁴ GU L 144 del 30.4.2004, pag. 65.

- (3) La risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 2003 relativa alla creazione di un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane ed il commercio⁵, che ha fatto seguito alla Comunicazione della Commissione su un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio⁶, invita la Commissione ad elaborare, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un piano strategico pluriennale inteso a creare un ambiente doganale elettronico, coerente e interoperabile per la Comunità. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁷, modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005, prevede l'uso di procedimenti informatici per la presentazione delle dichiarazioni sommarie e per lo scambio di dati tra le amministrazioni doganali, allo scopo di basare i controlli a livello doganale su sistemi automatizzati di analisi dei rischi.
- (4) Di conseguenza, occorre stabilire gli obiettivi da conseguire con la creazione di un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, come pure la struttura, i mezzi e lo scadenziario all'uopo necessari.
- (5) La Commissione deve attuare la presente decisione in stretta collaborazione con gli Stati membri. E' pertanto opportuno precisare le responsabilità e le mansioni per ciascuna delle parti interessate nonché adottare disposizioni in merito alla ripartizione delle spese tra la Commissione e gli Stati membri.
- (6) La Commissione e gli Stati membri devono assumere congiuntamente le responsabilità relative alle componenti comunitarie e non comunitarie dei sistemi per lo scambio di comunicazioni e di informazioni, conformemente ai principi stabiliti nella decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007)⁸.
- (7) Per assicurare il rispetto della presente decisione e la coerenza fra i diversi sistemi da sviluppare, occorre prevedere un meccanismo di monitoraggio.
- (8) Le informazioni sui progressi conseguiti nell'attuazione della presente decisione devono essere esposte in relazioni presentate a scadenze regolari dagli Stati membri e dalla Commissione.
- (9) Per conseguire un ambiente privo di supporti cartacei, occorre stabilire una stretta cooperazione tra la Commissione, le amministrazioni doganali e gli operatori economici. Al fine di facilitare tale cooperazione, il gruppo per la politica doganale deve assicurare il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione della presente decisione. La consultazione degli operatori economici deve avvenire tanto a livello nazionale quanto a livello comunitario, in tutte le fasi di elaborazione delle suddette attività.

⁵ GU C 305 del 16.12.2003, pag. 1.

⁶ COM(2003) 452 del 24.7.2003.

⁷ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

⁸ GU C 36 del 12.12.2003, pag. 1.

- (10) Ai paesi candidati e in via di adesione deve essere consentito di partecipare a tali attività, al fine di prepararsi all'adesione.
- (11) Poiché la creazione di un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio non è realizzabile ad un livello sufficiente dagli Stati membri ma, per le dimensioni e gli effetti dell'intervento, è più efficacemente conseguibile sul piano comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sistemi doganali elettronici

La Commissione e gli Stati membri organizzano e gestiscono sistemi doganali elettronici sicuri, integrati, interoperabili ed accessibili per lo scambio di dichiarazioni doganali, certificati elettronici, documenti di accompagnamento ed altri dati.

La Commissione e gli Stati membri prevedono la struttura ed i mezzi per la gestione dei sistemi doganali elettronici.

Articolo 2

Obiettivi

1. I sistemi doganali elettronici sono intesi a conseguire i seguenti obiettivi:
 - (a) facilitare le procedure di importazione e di esportazione;
 - (b) ridurre i costi di adeguamento e amministrativi nonché migliorare i tempi di sdoganamento;
 - (c) coordinare un approccio comune per il controllo delle merci e l'intercettazione di merci pericolose ed illegali;
 - (d) garantire la corretta riscossione di tutti i dazi e le imposte della Comunità;
 - (e) assicurare la trasmissione rapida ed accurata delle informazioni necessarie in merito alla catena internazionale di approvvigionamento;
 - (f) consentire la trasmissione di un flusso ininterrotto di dati tra i paesi esportatori ed importatori e prevedere la possibilità di riutilizzare i dati inseriti nel sistema.

L'integrazione e l'evoluzione dei sistemi doganali devono essere commisurate agli obiettivi suindicati.

2. Il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 implica quanto meno:

- (a) l'armonizzazione dello scambio di informazioni, sulla base di modelli di dati e di formati per i messaggi accettati a livello internazionale;
 - (b) la rielaborazione delle procedure doganali, al fine di ottimizzare la loro efficacia ed efficienza, semplificarle e ridurre i costi di adeguamento doganale;
 - (c) l'offerta agli operatori economici di un'ampia gamma di servizi elettronici doganali, che consenta loro di interagire secondo le stesse modalità con le autorità doganali di qualsiasi Stato membro e che rispetti il principio di sussidiarietà.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la Comunità deve favorire l'interoperabilità dei sistemi doganali elettronici con i sistemi doganali dei paesi terzi e l'accessibilità dei sistemi in questione agli operatori economici di tali paesi, allo scopo di giungere ad un ambiente privo di supporti cartacei a livello internazionale nei casi in cui ciò sia previsto da accordi internazionali.

Articolo 3

Scambio di dati

I sistemi doganali elettronici della Comunità e degli Stati membri devono permettere lo scambio di dati tra le amministrazioni doganali degli Stati membri e:

- (a) gli operatori economici;
- (b) le autorità doganali di altri Stati membri;
- (c) la Commissione;
- (d) altre amministrazioni o agenzie interessate al trasporto internazionale di merci, in prosieguo "altre amministrazioni o agenzie".

Articolo 4

Sistemi e servizi, scadenario

1. Oltre allo scadenario previsto dal regolamento [(codice)], gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, devono stabilire i seguenti sistemi doganali entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:
- (a) sistemi per le operazioni di sdoganamento all'importazione o all'esportazione, che consentano un flusso ininterrotto di informazioni da un sistema doganale all'altro nell'intera Comunità e presentino interfacce elettroniche per gli operatori economici intese a mettere questi ultimi in grado di espletare tutte le operazioni doganali, anche se interessano diversi Stati membri, con l'amministrazione doganale del luogo di residenza;

- (b) un sistema per la registrazione degli operatori economici, inclusi gli operatori autorizzati, che permetta loro di eseguire una sola registrazione per tutte le interazioni effettuate con le autorità doganali sull'intero territorio della Comunità;
 - (c) portali comuni per le dogane, che offrano agli operatori economici le informazioni necessarie per procedere alle transazioni di importazione e di esportazione in tutti gli Stati membri.
2. Entro cinque anni dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, gli Stati membri devono istituire i seguenti servizi in collaborazione con la Commissione:
- a) una struttura di punti d'accesso unico, che consenta agli operatori economici di utilizzare una sola interfaccia per presentare le dichiarazioni doganali elettroniche, anche se la procedura doganale è effettuata in un altro Stato membro;
 - b) un contesto tariffario integrato, che permetta il collegamento con altri sistemi della Commissione e degli Stati membri concernenti le operazioni di importazione e di esportazione.
3. Entro sei anni dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in collaborazione con la Commissione gli Stati membri devono istituire servizi di interfaccia unica, che forniscano un flusso ininterrotto di informazioni tra gli operatori economici e le amministrazioni doganali, tra le amministrazioni doganali e la Commissione nonché tra le amministrazioni doganali e le altre amministrazioni ed agenzie che partecipano al trasporto internazionale di merci, e che consentano agli operatori economici di trasmettere alle dogane tutte le informazioni richieste per le procedure di sdoganamento all'importazione o all'esportazione, anche se queste sono previste da una normativa diversa dalla doganale.
4. La Comunità e gli Stati membri devono migliorare costantemente i sistemi ed i servizi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 5

Componenti

1. I sistemi doganali elettronici interoperabili sono costituiti da componenti comunitarie e da componenti nazionali.
2. Le componenti comunitarie dei sistemi doganali elettronici comprendono:
 - (a) le specificazioni del sistema comune;
 - (b) i prodotti e i servizi comuni, inclusi i necessari sistemi comuni di riferimento per le informazioni doganali e relative alle dogane;

- (c) i servizi della Rete comune di comunicazione/Interfaccia comune di sistema (CCN/CSI);
 - (d) le attività di coordinamento svolte dagli Stati membri e dalla Commissione a fini di attuazione e di utilizzazione nel quadro del dominio comune della Comunità;
 - (e) le attività di coordinamento svolte dalla Commissione a fini di attuazione e di utilizzazione nel quadro del dominio esterno comunitario, esclusi i servizi intesi a soddisfare requisiti nazionali.
3. Le componenti nazionali dei sistemi doganali elettronici includono:
- (a) le specificazioni nazionali;
 - (b) i sistemi nazionali, comprese le basi dati;
 - (c) i collegamenti di rete fra amministrazioni doganali ed operatori economici nonché tra amministrazioni doganali ed altre amministrazioni o agenzie all'interno dello stesso Stato membro;
 - (d) il software o i supporti informatici che uno Stato membro ritiene opportuni per una utilizzazione ottimale del sistema.

Articolo 6

Compiti della Commissione

La Commissione assicura il coordinamento:

- (a) a livello di attuazione, verifica della conformità, gestione e sostegno delle componenti comunitarie, con riguardo ai sistemi computerizzati;
- (b) dei sistemi e servizi previsti dalla presente decisione con altri progetti relativi all'e-Government a livello comunitario;
- (c) a livello di sviluppo delle componenti comunitarie e nazionali, al fine di assicurare un'attuazione sincronizzata dei progetti;
- (d) dei servizi doganali elettronici e dei servizi di interfaccia unica a livello comunitario.

Articolo 7

Compiti degli Stati membri

1. Gli Stati membri assicurano:
 - (a) il coordinamento a livello di attuazione, verifica della conformità, gestione e sostegno delle componenti nazionali, con riguardo ai sistemi computerizzati;
 - (b) il coordinamento dei sistemi e servizi previsti dalla presente decisione con altri progetti pertinenti in materia di e-Government a livello nazionale;
 - (c) l'espletamento dei compiti ad essi affidati nel quadro del piano strategico pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
 - (d) la regolare trasmissione alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle rispettive amministrazioni o agli operatori economici di utilizzare pienamente i sistemi computerizzati;
 - (e) la promozione e l'attuazione a livello nazionale dei servizi di informatizzazione doganale e dei servizi di interfaccia unica.
2. Gli Stati membri valutano quali risorse siano necessarie a livello di bilancio, di personale e di mezzi tecnici per conformarsi al disposto dell'articolo 4 ed al piano strategico pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
3. Qualora un'iniziativa prevista da uno Stato membro con riguardo all'elaborazione o alla gestione dei sistemi computerizzati rischi di compromettere l'interoperabilità complessiva degli stessi o il loro funzionamento globale, lo Stato membro in questione deve in primo luogo ottenere l'approvazione della Commissione.

Articolo 8

Attuazione

1. Ai fini dell'attuazione della presente decisione; la Commissione, in collaborazione con il gruppo per la politica doganale, assicura:
 - (a) la definizione delle strategie, delle risorse necessarie e delle fasi di sviluppo;
 - (b) il coordinamento di tutte le attività connesse con l'informatizzazione doganale, allo scopo di assicurare una utilizzazione ottimale e quanto più efficace possibile delle risorse, incluse quelle già utilizzate a livello nazionale e comunitario;
 - (c) il coordinamento con riguardo agli aspetti giuridici e operativi, alla formazione ed allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione;
 - (d) il coordinamento delle attività di attuazione di tutte le parti interessate;

- (e) il rispetto dello scadenziario da parte di tutti gli interessati.
2. La Commissione, in collaborazione con il gruppo per la politica doganale, elabora e aggiorna un piano strategico pluriennale che ripartisce i compiti tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 9

Risorse

1. Al fine di elaborare, gestire e migliorare i sistemi doganali elettronici conformemente all'articolo 4, la Comunità mette a disposizione le risorse a livello di personale, di bilancio e di mezzi tecnici necessarie per le componenti comunitarie.
2. Al fine di elaborare, gestire e migliorare i sistemi doganali elettronici conformemente all'articolo 4, gli Stati membri mettono a disposizione le risorse a livello di personale, di bilancio e di mezzi tecnici necessarie per le componenti nazionali.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1. Le spese da sostenere per l'attuazione della presente decisione sono suddivise tra la Comunità e gli Stati membri, conformemente al disposto dei paragrafi 2 e 3.
2. La Comunità si fa carico delle spese relative alla progettazione, all'acquisizione, all'installazione, alla gestione ed alla manutenzione delle componenti comunitarie, conformemente al programma Dogana 2007 previsto dalla decisione 253/2003/CE e da eventuali programmi successivi in materia.
3. Gli Stati membri si fanno carico delle spese relative all'elaborazione ed alla gestione delle componenti nazionali, comprese le interfacce con altri enti governativi e con gli operatori economici.
4. Gli Stati membri valutano e comunicano alla Commissione quali risorse siano necessarie a livello di bilancio, di personale e di mezzi tecnici conformemente all'articolo 4 ed al piano strategico pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri rafforzano la reciproca collaborazione, al fine di minimizzare i costi sviluppando modelli di ripartizione dei costi e soluzioni comuni.

Articolo 11

Monitoraggio

1. La Commissione adotta tutte le iniziative necessarie per accertare che l'attuazione delle misure finanziate tramite il bilancio comunitario sia conforme alle disposizioni

della presente decisione e che i risultati ottenuti siano coerenti con le finalità stabilite all'articolo 2, paragrafo 1.

2. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione verifica sistematicamente i progressi effettuati da ogni Stato membro al fine di rispettare il disposto dell'articolo 4, per determinare se sono stati conseguiti gli obiettivi previsti all'articolo 2, paragrafo 1, e stabilire le modalità intese a migliorare l'efficacia delle iniziative concernenti l'attuazione dei sistemi computerizzati.

Articolo 12

Relazioni

1. Gli Stati membri devono informare regolarmente la Commissione sui progressi compiuti con riguardo a ciascuno dei compiti ad essi affidati nell'ambito del piano strategico pluriennale. Essi devono notificare alla Commissione il completamento di ogni compito.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale di attuazione.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo, la Commissione stabilisce, sulla base di tali relazioni, una relazione consolidata che mette a disposizione delle parti interessate.

Eventualmente, detta relazione presenta i risultati delle missioni di monitoraggio e degli altri controlli e stabilisce metodi e criteri, da utilizzare per altre valutazioni successive, al fine di determinare il grado di interoperabilità dei sistemi computerizzati e le modalità del loro funzionamento.

Articolo 13

Consultazione degli operatori economici

La Commissione e gli Stati membri consultano sistematicamente gli operatori economici in tutte le fasi di elaborazione, sviluppo e attuazione dei sistemi e servizi di cui all'articolo 4.

La Commissione e gli Stati membri stabiliscono ciascuno un loro meccanismo di consultazione, che riunisca regolarmente un gruppo rappresentativo di operatori economici.

Articolo 14

Paesi candidati e in via di adesione

La Commissione informa i paesi a cui è stato riconosciuto lo statuto di paesi in via di adesione o di paesi candidati all'adesione all'Unione europea, in merito all'elaborazione, allo sviluppo e all'attuazione dei sistemi e dei servizi di cui all'articolo 4 e consente loro di partecipare a tali fasi.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore/i politico/i: 14 Fiscalità e unione doganale

Attività: 1404 Politica doganale.

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'attuazione di un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio.

1. LINEE DI BILANCIO

1.1. Linee di bilancio, linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

- 140402 programma Dogana 2007
- 14040X programma Dogana 2013
- 140104X programma Dogana 2013, spese di gestione amministrativa
- La struttura definitiva del bilancio per il programma Dogana 2013 verrà decisa in un secondo tempo.

1.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

- Periodo di validità della base giuridica: dall'1/6/2006 al 31/12/2013.
- Prosecuzione dei pagamenti successivamente al 31/12/2013.

1.3. Caratteristiche di bilancio (*aggiungere le righe necessarie*):

Linea di bilancio	Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
14014X	SNO	SD ⁹	SI	NO	SI	n. 1a
1401040X	SNO	SND ¹⁰	SI	NO	SI	n. 1a

⁹ Stanziamenti dissociati (SD).

¹⁰ Stanziamenti non dissociati (SND).

2. SINTESI DELLE RISORSE

2.1. Risorse finanziarie

Per gli esercizi 2006 e 2007, la copertura delle spese operative della proposta è assicurata dalla scheda finanziaria legislativa della decisione relativa a Dogana 2007.

Per gli esercizi da 2008 a 2013, la copertura di tali spese è assicurata dalla scheda finanziaria legislativa della comunicazione della Commissione relativa ai programmi comunitari Dogana 2013 e Fiscalis 2013, fatta salva l'approvazione della decisione relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013).

2.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2006	2007	2008	2009	2010	2011 e segg.	Totale
---------------	------------	--	------	------	------	------	------	--------------	--------

Spese operative¹¹

Stanziamenti impegno (SI)	di	6.1	A	9,669	5,024	18,125	21,625	24,405	79,070	157,918
Stanziamenti pagamento (SP)	di		B	2,682	6,482	9,667	15,762	21,461	101,864	157,918

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento¹²¹³

ATA (SND)	di	6.2.4	C	0	0	0,647	0,647	0,647	1,941	3,882
-----------	----	-------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti impegno	di		a+c	9,669	5,024	18,772	22,272	25,052	81,011	161,800
Stanziamenti pagamento	di		b+c	2,682	6,482	10,314	16,409	22,108	103,805	161,800

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento¹⁴

¹¹ Spese che non rientrano nel capitolo 14 01 del titolo 14 in questione.

¹² Spese che rientrano nell'articolo 14 01 04 del titolo 14.

¹³ La linea relativa alle spese amministrative anticipa l'eventuale esternalizzazione delle attività previste dal programma. I dati di bilancio saranno disponibili soltanto dopo il completamento nel 2006 di uno studio di fattibilità in materia.

¹⁴ Spesa che rientra nel capitolo 14 01, ma non negli articoli 14 01 04 o 14 01 05.

Risorse umane e spese connesse (SND)	6.2.5	D	1,144	2,112	2,240	2,368	2,368	7,104	17,336
Spese amministrative, diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	6.2.6	E	0,040	0,687	0,040	0,040	0,040	0,120	0,967

Totale del costo indicativo dell'intervento

		2006	2007	2008	2009	2010	2011 e segg.	Totale
TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane	A+c+ d+e	10,853	7,823	21,052	24,680	27,460	88,235	180,103
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane	b+c+ d+e	3,866	9,281	12,594	18,817	24,516	111,029	180,103

Cofinanziamento

2.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- x La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

La presente decisione è compatibile con la proposta della Commissione sulle prospettive finanziarie 2007-2013 [COM(2004) 101 del 10.2.2004 e COM(2004) 487 del 14.7.2004]. Essa rientra nella rubrica 1a Competitività per la crescita e l'occupazione.

2.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- x Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate, anche se l'ammodernamento delle amministrazioni doganali comporterà probabilmente una maggiore efficacia e costi inferiori a livello di riscossione delle risorse proprie.

2.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo e esterno – cfr. ripartizione al punto 6.2.1

Fabbisogno annuo	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totale risorse umane	11	26	28	30	30	30	30	30

3. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

3.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Cfr. sezione 2 della valutazione ex-ante dell'impatto previsto.

3.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Cfr. sezione 2 della valutazione ex-ante dell'impatto previsto.

3.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Obiettivi e risultati previsti:

La decisione proposta deve essere attuata nell'ambito del programma Dogana 2007 e del successivo programma Dogana 2013. Tali programmi operano su due livelli: azioni comuni e sistemi IT. Le prime prevedono attività comuni per i funzionari e strumenti comuni di formazione, mentre i secondi concernono le reti transeuropee e sono intesi a creare procedure doganali più efficaci ed efficienti.

A livello operativo annuo, gli obiettivi ed i risultati attesi saranno illustrati più dettagliatamente in un piano d'azione che verrà regolarmente aggiornato. I risultati possono essere quantificati nel quadro delle azioni 'Misurazione dei risultati' intraprese nell'ambito del programma Dogana 2007 e del programma successivo.

Indicatori:

- Livelli di efficienza dei sistemi di informazione

3.4. Modalità di attuazione (indicativa)

Indicare di seguito la scelta delle modalità¹⁵ di attuazione.

Cfr. sezione 6.1 della valutazione ex-ante dell'impatto previsto.

4. CONTROLLO E VALUTAZIONE

4.1. Sistema di controllo

Le azioni da attuare nel quadro della proposta di decisione saranno monitorate nell'ambito dei programmi Dogana 2007/2013 (anche per la valutazione dei risultati).

¹⁵ Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

Le amministrazioni trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie affinché le relazioni di verifica siano redatte nel modo più efficace.

4.2. Modalità di valutazione e controllo dei risultati e dell'impatto

4.2.1. Valutazione ex-ante

Cfr. la valutazione ex-ante dell'impatto previsto.

4.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Anche se la valutazione intermedia di Dogana 2007 non è ancora terminata (è prevista per fine 2005), dei risultati di detta valutazione con riguardo all'informatizzazione delle dogane si terrà conto per l'attuazione della strategia in materia di dogana elettronica. Tali risultati saranno vagliati nel quadro della prevista valutazione del programma Dogana 2013.

4.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Le future valutazioni delle proposte sulla strategia da seguire per l'informatizzazione delle dogane saranno finanziate nel quadro del programma Dogana 2013 ed allineate alle valutazioni di detto programma.

Le modalità e la periodicità di tali valutazioni saranno stabilite in funzione delle valutazioni del programma Dogana 2013.

5. MISURE ANTIFRODE

Prima del pagamento, gli importi relativi alle principali attività del programma sono oggetto dell'abituale procedura di verifica da parte dei servizi della Commissione, tenendo presenti gli obblighi contrattuali ed i principi di buona gestione finanziaria e generale. Tutti i contratti stipulati dalla Commissione con i beneficiari prevedono misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.).

I pagamenti relativi alle suindicate azioni comuni (scambi, seminari, gruppi di lavoro, ecc.) sono effettuati con fondi del bilancio 'Azioni comuni' del programma Dogana 2007 e del programma successivo. I funzionari sono rimborsati secondo le seguenti modalità.

I paesi partecipanti rimborsano le spese di viaggio e di soggiorno per i rispettivi funzionari, conformemente alle norme stabilite per il programma. Gli anticipi necessari sono versati ai paesi partecipanti nel corso dell'esercizio, in base ad una valutazione dei progressi compiuti. I paesi partecipanti devono presentare prove dettagliate delle spese sostenute e conservare tutti i documenti per eventuali controlli. Il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno per i funzionari di altri paesi o per i rappresentanti di organizzazioni esterne nonché dei costi di organizzazione dei seminari sarà effettuato direttamente dai servizi della Commissione o dai paesi all'uopo debitamente autorizzati. Ogni contratto di questo tipo prevede disposizioni antifrode (controlli, relazioni, ecc.).

Per assicurare il rispetto delle norme finanziarie applicabili alla gestione del programma, i servizi finanziari della Commissione effettuano visite di controllo negli Stati membri.

6. DETTAGLI SULLE RISORSE

6.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno 2006		Anno 2007		Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011 e segg.		TOTALE	
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale								
OBIETTIVO OPERATIVO 1 [1] Informatizzazione delle dogane																
Azione 1 - Azioni comuni																
- Azioni comuni				0,481		0,974		1,125		1,125		1,155		3,495		8,355
OBIETTIVO OPERATIVO 1 [1] Informatizzazione delle dogane																
Azione 2 Informatizzazione delle dogane																
- Risultato 1	Contratti IT			6,938		1,800		9,000		11,250		13,500		44,625		87,113
Azione 3 Aspetti di sicurezza per le dogane	IT															
- Risultato 1	IT							5,000		6,000		6,500		21,200		38,700
Azione 4 CNN/CSI																
- Risultato 1	Contratti IT			2,250		2,250		3,000		3,250		3,250		9,750		23,750
OBIETTIVO OPERATIVO n. n ¹																
Totale parziale Obiettivo n.																
COSTO TOTALE				9,669		5,024		18,125		21,625		24,405		79,070		157,918

Le altre azioni di IT da effettuare nel settore delle dogane sono finanziate nell'ambito del bilancio per il programma Dogana 2013, come indicato nella comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo¹⁶. Queste azioni finanzieranno i sistemi di IT, come i sistemi di tariffe doganali, il NCTS, la rete CCN/CSI, ecc., nella misura in cui tali sistemi partecipano al programma.

I costi indicati per la rete CCN/CSI nella tabella 6.1. rappresentano gli ulteriori importi necessari per l'adeguamento di detta rete nel quadro dell'informatizzazione doganale (utilizzo intensivo con elevato volume di dati, sicurezza dei dati, maggiore traffico in direzione degli Stati membri, necessità di maggiori e più dettagliate informazioni in materia di gestione, ecc.).

6.2. Spese amministrative

Il fabbisogno a livello di risorse umane ed amministrative è coperto dalla dotazione concessa alla DG incaricata della gestione nell'ambito della procedura di assegnazione annuale. L'assegnazione dei posti deve tener conto di un'eventuale redistribuzione dei posti tra i servizi sulla base delle nuove prospettive finanziarie.

6.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Periodo 2011 - 2013
Funzionari o agenti temporanei ¹⁷ (14 01 01)	A*/AD	5	8	8	8	8	8
	B*, C*/AST	5	8	8	8	8	8
Personale finanziato con l'art. 14 01 02 ¹⁸		1	6	8	10	10	10
Altro personale ¹⁹ finanziato con l'art. 14 01 04/05		0	4	4	4	4	4
TOTALE		11	26	28	30	30	30

¹⁶ COM(2005) 111.

¹⁷ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

¹⁸ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

¹⁹ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

6.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Le attività legislative e procedurali relative all'informatizzazione delle dogane verranno assegnate ai servizi competenti nella direzione per la politica doganale della DG TAXUD. Le attività di IT per l'informatizzazione delle dogane saranno assegnate all'unità Tecnologia dell'informazione (servizio esistente del NCTS, servizio "tariffe" e, al momento opportuno, servizio operativo). Questi servizi dovranno essere progressivamente rafforzati. Le attività di formazione, informazione e comunicazione della Commissione verranno assegnate all'unità competente. Il personale supplementare gestirà e seguirà il sistema comunitario di rischio ed in particolare svilupperà i profili comunitari (anche nei settori specializzati), controllerà ed esaminerà il sistema ed assicurerà il coordinamento con le altre direzioni generali.

L'aumento dell'organico è necessario per poter gestire i 5 nuovi grandi progetti previsti nonché per effettuare l'indispensabile e notevole attività di coordinamento. Tale aumento servirà inoltre a far fronte alle esigenze di formazione comune in relazione alle nuove basi giuridiche ed anche alla formazione comune per gli operatori economici. Gran parte della formazione sarà dispensata utilizzando metodi e strumenti di e-learning. Questa domanda di risorse prevede anche un'estesa attività di comunicazione, conformemente alla nuova strategia della Commissione in materia di comunicazione. L'informatizzazione doganale sarà attuata secondo le migliori pratiche e l'esperienza fatta con l'attuazione dei recenti sistemi doganali e tributari transeuropei, ora totalmente operativi.

Inoltre un rafforzamento dell'organico è necessario per la redazione di documenti ed il dibattito nel quadro dei forum giuridici.

Gli ulteriori posti necessari sono così ripartiti:

	2006	2007	2008	2009
A*	2	3	0	0
B* /C*	3	3	0	0
END	0	5	3	2
Esperti	0	4	0	0

6.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

- x Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare: i 5 posti attualmente assegnati a questa attività continueranno ad essere utilizzati a tal fine.
- x Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l'anno 2006: 5 nuovi posti.
- x Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB: 6 posti

x Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna): 2 posti nel 2006

Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

6.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (14 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	2006	2007	2008	2009	2010	Anno 2011 e segg.	TOTALE
1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive ²⁰	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros</i>	0	0	0,647	0,647	0,647	1,941	3,882
- <i>extra muros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Totale assistenza tecnica e amministrativa	0	0	0,647	0,647	0,647	1,941	3,882

6.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2006	2007	2008	2009	2010	Anno 2011 e segg.	TOTALE
Funzionari e agenti temporanei (14 01 01)	1,080	1,728	1,728	1,728	1,728	5,184	13,176
Personale finanziato con l'art. 14 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)	0,064	0,384	0,512	0,640	0,640	1,920	4,160
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	1,144	2,112	2,240	2,368	2,368	7,104	17,336

²⁰ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria legislativa per l'agenzia esecutiva interessata.

Calcolo– Funzionari e agenti temporanei*Richiamarsi all'occorrenza al punto 6.2.1*

108 000 EUR all'anno per funzionari e agenti temporanei

Calcolo– Personale finanziato con l'art. 14 01 02*Richiamarsi all'occorrenza al punto 6.2.1*

64 000 EUR all'anno per il personale finanziato con l'art. 14 01 02

Calcolo– Personale finanziato con l'art. 14 01 04/05*Richiamarsi all'occorrenza al punto 6.2.1*

161 700 EUR all'anno per il personale finanziato con gli articoli 14 01 04/05 e 14 01 02 01

6.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*Mio EUR (al terzo decimale)*

	2006	2007	2008	2009	2010	2011-2013	TOTALE
14 01 02 11 01 – Missioni	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,120	0,320
14 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
14 01 02 11 03 – Comitati ²¹	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
14 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
14 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
2 Totale altre spese di gestione (14 01 02 11)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,120	0,320
3 Altre spese di natura amministrativa (14 01 02 01)	0	0,647	0	0	0	0	0,647
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	0,040	0,687	0,040	0,040	0,040	0,120	0,967

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

1 000 EUR per missione

²¹ Precipare il tipo di comitato ed il gruppo a cui appartiene.